

All'esito della camera di consiglio, alle ore 12,15, assenti le parti,

Il Giudice

pronuncia la seguente

ORDINANZA EX ART. 427 C.P.C.

Con ricorso depositato in data 22.05.2013 la società ricorrente s.a.s. ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della s.r.l. in relazione al contratto di comodato in essere per la violazione degli obblighi connessi alla manutenzione straordinaria dell'impianto e per l'effetto condannare la stessa ad un intervento di riqualificazione dell'impianto, nonché al rimborso delle spese straordinarie sostenute dal ; la condanna della s.r.l. in merito al mancato riconoscimento degli sconti individuati dall'accordo 20 dicembre 2000, con conseguente condanna al risarcimento del danno da lucro cessante; l'accertamento del mancato versamento dei contributi dovuti alla s.a.s. a titolo di trattamento di fine rapporto dalla ditta s.r.l., con conseguente condanna; l'accertamento del mancato riconoscimento dei cali di carburante naturali e tecnici, con conseguente condanna.

Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando le pretese attoree; la s.r.l. spiegava domanda riconvenzionale chiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e 10 del contratto di comodato e la condanna della s.a.s. alla restituzione dell'impianto di proprietà della s.r.l. nonché al risarcimento del danno.

All'udienza del 18.12.2014 il Giudice rilevava d'ufficio la questione della competenza funzionale del Giudice del lavoro, assegnando un termine per note del quale tutte le parti si sono avvalse.

Orbene, rileva il Giudice che la domanda oggetto del presente giudizio esula dalla competenza funzionale del Giudice del Lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che *“il rapporto tra il proprietario ed il gestore di un impianto di carburanti che tragga origine da contratti distinti di comodato d'uso e di somministrazione, collegati tra loro e contrassegnati da un'unica causa, presenta elementi di cosiddetta parasubordinazione quando l'impianto sia esercitato personalmente dal gestore, con la collaborazione di un solo dipendente”*, con la conseguenza che le relative controversie attengono alla competenza del Giudice del Lavoro del luogo del domicilio del lavoratore parasubordinato (Cassazione civile, sez. III, 19/05/2004 n. 9576).

Tale principio di diritto – che viene invocato anche dalla società ricorrente – non si attaglia tuttavia al caso di specie, in quanto pacificamente l'impianto non è qui esercitato personalmente dal gestore persona fisica (come nella fattispecie oggetto della citata pronuncia della S.C.) bensì dalla società in accomandita semplice

Ebbene, proprio con riferimento ad analoga situazione, si è espressa Cassazione civile, sez. lav., 23/06/1997 n. 5604 rilevando che *“Il lavoratore parasubordinato (al pari del lavoratore subordinato) si obbliga di fornire al datore di lavoro una collaborazione personale od almeno (per*

quanto concerne il lavoratore parasubordinato) una collaborazione "prevalentemente personale" (art. 409 n. 3 c.p.c.); se ne desume che il lavoratore titolare di un rapporto di (subordinazione come di) parasubordinazione altri non può essere che una persona fisica" Pertanto "deve negarsi che una società in accomandita semplice, assumente l'incarico di gestore di un impianto di distribuzione di carburanti, possa essere parte di un rapporto di lavoro parasubordinato, atteso che detta società, sebbene priva di personalità, costituisce tuttavia un soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci. L'eventuale attività personale (seppure prevalente) che ben può essere prestata dal singolo socio per l'espletamento dell'incarico di gestione, perde ogni connotazione personale nei confronti del conferente l'incarico, il cui rapporto contrattuale non intercorre con il singolo socio ma, appunto, con la società in accomandita semplice, munita di autonoma soggettività (cfr. Cass., 30 ottobre 1991, n. 11651; Cass., 19 dicembre 1995, n. 12960, ed altre conformi). Va dunque esclusa, nella controversia di cui trattasi, la competenza funzionale del pretore quale giudice del lavoro".

Emerge, pertanto, *ictu oculi* che la presente controversia non rientra nell'ambito della competenza funzionale del Giudice del lavoro, delineato dall'art. 409 c.p.c., trattandosi di rapporto commerciale tra società.

La causa va, pertanto rimessa al Tribunale ordinario, territorialmente competente, davanti al quale, ai sensi dell'art. 427 c.p.c., dovrà essere riassunta nel termine perentorio di 30 giorni.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza funzionale del Giudice del lavoro ed assegna alle parti un termine di 30 giorni per la riassunzione davanti al Tribunale ordinario territorialmente competente.

Il Giudice



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA - SEZIONE LAVORO

Giudice dr.sa I. Abrusci

Prossima udienza: 5 febbraio 2015

NOTE AUTORIZZATE

della _____ in forma abbreviata **Srl**

*

nella causa al n. 1093/2013 R.G. vertente tra:

'S.a.s. di _____ (Avv. F. Russoniello - Dr. V. Santurro);

- Ricorrente -

CONTRO

. Srl (Avv. G. Gugliotta);

e la concludente **Srl (Avv. G. Cicero)**

- Resistenti -

* * *

Ill.mo Sig. Giudice,

Molto fondatamente la S.V. dubita della competenza funzionale dell'adito Tribunale quale giudice del lavoro.

L'oramai consolidata giurisprudenza in argomento, infatti, ritiene testualmente che il rapporto tra il gestore-concessionario da un lato e il proprietario di un impianto carburanti dall'altro "è *inquadabile nell'ampio schema del lavoro parasubordinato cui si riferisce l'art. 409 n. 3 CPC, dovendosi solo escludere il carattere prevalentemente personale dell'opera del primo quando questi abbia organizzato la sua attività con criteri imprenditoriali... . Per contro ove tale rapporto non sia caratterizzato dalla prevalenza dell'elemento della collaborazione, come si verifica in ogni caso allorchè gestore-concessionario sia non una persona fisica*

bensi una società, rientra nel rito ordinario del Tribunale” (per tutte: Cassazione n. 2433 del 27 febbraio 1992; n. 2763 del 9 marzo 1995; n. 5375 del 1 giugno 1998).

Senza necessità di alcuna indagine circa la prevalenza o meno dell'elemento della *collaborazione*, pertanto, nella fattispecie qui in esame basta solo osservare che la ricorrente è una società, e come tale ha da sempre gestito l'impianto carburanti in argomento, per concludere che la competenza della presente controversia non appartiene al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

*

Peraltro – anche indipendentemente da tutto quanto precede - la concludente : Srl (così come la sua dante causa ditta individuale :

) non è mai stata proprietaria dell'impianto carburanti gestito dalla società e il suo coinvolgimento nella presente causa deriva solo ed esclusivamente dall'averlo per qualche tempo rifornito di prodotti petroliferi. Ne deriva perciò, con estrema evidenza, che il progresso rapporto commerciale di mera fornitura intrattenuto con la società giammai potrebbe rientrare tra quelli di cui all'art. 409 CPC!

* * *

Voglia pertanto la S.V. provvedere ai sensi dell'art. 427 CPC disponendo con Ordinanza – quantomeno e di sicuro per quanto attiene alla concludente - il passaggio dal rito speciale a quello ordinario, indicando altresì quale organo territorialmente competente il Tribunale di Catania sia in ragione dell'art. 19 CPC - sede della società convenuta - che del successivo art. 20 - luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (cfr. documentazione in atti tra cui l'Accordo sottoscritto “in Belpasso” e prodotto sub 14 dalla stessa ricorrente in allegato al ricorso).

Salvis juribus.

Catania / Civitavecchia, 16 gennaio 2015.

Avv. Giuseppe Cicero

